

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE RISORSE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERBANIA VB VIA MULLER 35

Numero REA: VB - 163247

Codice fiscale: 01306240035

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2013 - Statuto completo	2
--	---

- 1 -

Allegato **"B"** ai numeri 19.616/10.569 di rep.

STATUTO

della "COOPERATIVA SOCIALE RISORSE" di VERBANIA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - ORIGINE - DURATA - NORME

APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, con sede nel Comune di Verbania, la società denominata **"COOPERATIVA SOCIALE RISORSE"**, in sigla **"RISORSE Soc. Coop. Sociale"**. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2

ORIGINE E DURATA

La cooperativa ha avuto origine nel 1989 dall'associazione "Gruppo Abele di Verbania", per offrire opportunità di lavoro rivolte al "mondo del disagio giovanile".

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2089, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Codice Civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, in quanto compatibili,

- 2 -

le disposizioni sulle società per azioni.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, relative alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

SCOPO

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire é quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, inoltre, ha lo scopo di promuovere e perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività economiche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa ha infine lo scopo di trasferire nel tempo, da una generazione di soci a quella successiva, il patrimonio di beni materiali, organizzazione ed esperienza costruito negli anni.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. Tuttavia la cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3

- 3 -

aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai requisiti della mutualità prevalente, ai sensi dell'articolo 2512 del c.c. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la norma di cui all'articolo 111-septies delle Disposizioni di attuazione al codice civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, nonchè di aderire ad organismi economici e sindacali che propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5

OGGETTO

Con riferimento all'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 in materia di cooperazione sociale, la cooperativa persegue gli scopi sociali richiamati nell'art. 4 del presente statuto attraverso l'esercizio di attività diverse prevalentemente riconducibili al principio della valorizzazione dei rifiuti. In particolare la società si occupa di:

1. raccolta, trasporto di qualsivoglia rifiuto sia esso urbano che speciale;
2. trasporto di merci in conto proprio e conto terzi;
3. progettazione, costruzione, installazione e gestione di impianti e servizi

- 4 -

dedicati al trattamento dei rifiuti nonchè alla produzione ed all'utilizzo di energia;

4. opere di bonifica di siti e terreni degradati o abbandonati;

5. opere edili, opere di movimento terra, lavori di ingegneria naturalistica e ripristini ambientali, attraverso l'utilizzo di materiali provenienti dal recupero di rifiuti;

6. produzione agricola, vivaistica e forestale attraverso l'utilizzo di substrati e prodotti derivanti dal recupero di rifiuti;

7. costruzione, vendita, modifica e riparazione di beni ed attrezzature destinate alla gestione dei rifiuti;

8. manutenzione, riparazione e modifiche di autoveicoli ed imbarcazioni;

9. rigenerazione di rifiuti e beni durevoli per la loro ricollocazione sul mercato nazionale ed estero;

10. attività di consulenza, promozione, comunicazione, formazione ed assistenza rivolta a privati, aziende, associazioni ed enti.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

- 5 -

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto. La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori é illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

I nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale sono soggetti alle seguenti limitazioni dei diritti societari: ineleggibilità negli organi sociali; erogazione del ristorno nella misura del 50% [cinquanta per cento].

Al termine di un periodo di due anni decadono le limitazioni di cui sopra ed il

- 6 -

nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

Con riferimento a quanto contenuto nell'art. 4, secondo comma, del presente statuto, la cooperativa potrà ammettere come soci le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci. Possono, altresì, presentare domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza o conflitto con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione, assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro, essa terrà conto, oltre che della situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui la cooperativa opera, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.

ART. 7

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

- 7 -

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 5° del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 48 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, dovrà essere altresì espressamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di alcuna delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal

- 8 -

consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni dei soci lavoratori sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire

- 9 -

socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore - entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione - può proporre opposizione all'arbitro, come previsto dall'articolo 48 del presente statuto.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare azioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società é superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART. 9

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci lavoratori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

- A) i diritti di controllo previsti dagli articoli 2422, comma I, e 2545-bis del codice civile, e del presente statuto;
- B) il diritto di denunciare al tribunale i fatti previsti dall'articolo 2409 del codice civile;
- C) il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione di provvedimenti previsti dagli articoli 2545-sexiesdecies e seguenti del codice civile;
- D) il diritto d'intervento in assemblea;

- 10 -

E) il diritto di voto in assemblea.

I diritti di cui alla superiore lettera A) non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche contratte dalla società.

I versamenti a liberazione delle azioni sottoscritte potranno essere eseguiti a rate, e precisamente:

- 1) almeno il 5% (cinque per cento) all'atto dell'ammissione;
- 2) il residuo, nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento della quota di capitale sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo, determinato annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci, su proposta degli amministratori, in sede di approvazione del bilancio;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- 11 -

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro instaurato con quest'ultima, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonchè, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DEL SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 11

RECESSO

Il socio lavoratore può recedere:

A) nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste in materia di società per azioni, dall'articolo 2437 del codice civile;

- 12 -

- B) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- C) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- D) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato, in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'articolo 12 e dall'art.13 punto 4, lett.a) n. 5;
 - b. diverso da quello subordinato, in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale. Tuttavia, in caso di coesistenza delle qualifiche di socio lavoratore e socio finanziatore-sovventore, è possibile, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, il recesso in qualità di socio lavoratore mantenendo la partecipazione come socio finanziatore-sovventore, e viceversa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro, come previsto dall'articolo 48 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto D),

- 13 -

l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 12

DECADENZA

Si ha decadenza del socio lavoratore in caso di condanna di durata superiore a 24 mesi con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale. La decadenza ha luogo di diritto al verificarsi di una delle suddette ipotesi, ma dovrà comunque essere ratificata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

ESCLUSIONE

L'esclusione é pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato:
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
 2. per mutuo consenso;
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova;

- 14 -

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
- b. diverso da quello subordinato:
 1. per mutuo consenso;
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
- 5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente

- 15 -

diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

L'esclusione del socio lavoratore, che sia anche socio finanziatore-sovventore, non comporta la cessazione di quest'ultimo rapporto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione all'arbitro, come previsto dall'art. 48 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 14

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito

- 16 -

a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla cognizione di un arbitro, nominato ai sensi dell'articolo 48 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato - ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile - mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno, a norma del successivo articolo 31 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo; la somma liquidata al socio receduto o escluso sarà eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, non potrà mai essere superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa, fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi

- 17 -

eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore, gli eredi o legatari del medesimo avranno diritto unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dal defunto, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato - ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile - mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno; avranno, altresì, diritto al pagamento dei dividendi eventualmente maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e saranno tenuti a nominare un unico delegato alla riscossione.

ART. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

LAVORATORI

- 18 -

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonchè il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei medesimi sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non sarà inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative, che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

- 19 -

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

Ciascuna categoria di soci finanziatori è iscritta in una separata sezione del libro soci.

Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscano specificamente ai soci cooperatori. Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 20

CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I soci finanziatori possono effettuare, in conformità a quanto previsto nella delibera di emissione delle relative azioni, conferimenti in denaro, in natura, di crediti ed ogni altro conferimento previsto dalle disposizioni in materia di società per azioni, secondo la disciplina ivi prevista agli articoli 2342 e seguenti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

Sono ricompresi nella categoria dei soci finanziatori anche i soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Ai soci sovventori si applicano, per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni del presente titolo

- 20 -

relative ai soci finanziatori.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposita sezione del capitale sociale, costituente parte fissa del capitale medesimo; non esiste tuttavia alcuno specifico vincolo di destinazione sul relativo ammontare, salve le disposizioni di legge che disciplinano il capitale in generale.

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al 25% (venticinque per cento), all'atto della sottoscrizione, unitamente all'intero sopraprezzo, secondo le norme dettate in tema di società per azioni; e quanto alla rimanenza, nel termine stabilito dal consiglio di amministrazione.

ART. 21

CARATTERISTICHE ED EMISSIONE DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili, nel corso del presente statuto denominate azioni ordinarie, del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2346 e seguenti del Codice Civile).

Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà, quindi, emettere i relativi titoli in espressa deroga all'articolo 2346, comma 1, del Codice Civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio finanziatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte.

Non si applicano ai soci finanziatori i limiti minimi e massimi previsti dall'articolo 2525 del Codice Civile.

- 21 -

Le azioni dei soci finanziatori, a differenza di quelle dei soci cooperatori, possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, o vincolate a garanzia di debiti del socio finanziatore nei confronti di terzi, e possono costituire oggetto di azione esecutiva da parte dei creditori particolari dei soci finanziatori medesimi. Le stesse possono formare oggetto di diritti di usufrutto.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori é di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del Codice Civile. Non si applica, quindi, ai soci finanziatori la disciplina dell'ammissione di cui all'articolo 2528 del Codice Civile.

In caso di emissione di azioni destinate a soci finanziatori, spetta a tutti i soci, ivi compresi i soci cooperatori, il diritto di opzione sulle medesime, in conformità alla disciplina prevista in materia di società per azioni, ed in proporzione alle partecipazioni già possedute; tuttavia, l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la disciplina delle società per azioni. Sono inoltre fatti salvi, con riferimento ai soci cooperatori, i limiti di cui all'articolo 2514, comma 1, lettera b, del Codice Civile. La medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce i compiti degli amministratori ai fini del collocamento delle azioni emesse.

La società può riscattare le azioni emesse a favore dei soci finanziatori, nel solo caso in cui - causa il venir meno del numero minimo dei soci ai sensi dell'articolo 2522 del Codice Civile - l'assemblea straordinaria deliberi l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata. In tal caso, trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 2437-sexies del codice civile.

- 22 -

In alternativa, l'assemblea straordinaria può deliberare, nella suddetta ipotesi, la conversione delle azioni di socio finanziatore in strumenti finanziari non partecipativi.

ART. 22

DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI FINANZIATORI

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore all'indice Istat incrementato di 1,5 punti percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le azioni dei soci finanziatori sono postergate rispetto a quelle dei soci cooperatori.

Al momento dello scioglimento della società, le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nel rimborso del capitale, rispetto a quelle dei soci cooperatori. Inoltre, nella misura in cui la legge consenta, nelle cooperative a mutualità prevalente, l'attribuzione delle riserve divisibili ai soci finanziatori in sede di scioglimento della società, tale attribuzione dovrà essere effettuata in aggiunta al rimborso del capitale.

- 23 -

In ogni caso, i privilegi previsti dal presente articolo non si estendono alle riserve indivisibili, ai sensi dell'articolo 2526, comma 2 del Codice Civile.

ART. 23

DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni azione dallo stesso sottoscritta.

Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale, nella quale é peraltro effettuata, a seguito della discussione generale a cui partecipano tutti i soci, una votazione separata dedicata ai soci finanziatori medesimi. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2376 del Codice Civile, i soci finanziatori esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale.

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (articolo 2526, comma 2, C.C.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.

In considerazione dell'interessé che i soci finanziatori hanno nell'attività

- 24 -

sociale, ad essi spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori e di componenti dell'organo di controllo, proporzionale all'ammontare del capitale da essi sottoscritto, rispetto all'ammontare totale del capitale; fermo restando che - ai sensi degli articoli 2542, comma 4 e 2543, comma 3 C.C. - i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo. Il voto ai fini di cui sopra é espresso, con votazione separata, nell'assemblea generale dei soci. Le medesime disposizioni si applicano ai fini della nomina dei liquidatori a seguito dello scioglimento della società.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori o da persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

ART. 24

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili.

ART. 25

RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso, e per la liquidazione delle azioni si applicano gli articolo 2437 - bis e seguenti del Codice Civile, con esclusione quindi dell'applicazione dell'articolo 2532, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.;

- 25 -

precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione é pervenuta all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci, a cura dell'organo amministrativo, nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso produce i propri effetti.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

ART. 26

SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE DEL SOCIO FINANZIATORE

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune; si applica l'articolo 2347 del Codice Civile.

La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel libro soci su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle azioni; detti documenti sono conservati dalla società.

ART. 27

SOCI SOVVENTORI

- 26 -

La Cooperativa può, con deliberazione dell'assemblea, costituire un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, che costituisce una sezione della parte fissa del capitale sociale della cooperativa. In corrispondenza di tale frazione di capitale, la cooperativa emette - con deliberazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 21, comma 1°, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 - azioni di sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di soci sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, in conformità a quanto previsto nel presente statuto con riferimento ai possessori di strumenti finanziari partecipativi; intendendosi, quindi, sul punto derogato l'articolo 4, comma 2°, della legge 31 gennaio 1992, n. 59; e con la precisazione che ciascuno dei soci sovventori non può avere più di cinque voti.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere, comunque, costituita da soci cooperatori.

A fronte dei conferimenti dei soci sovventori sono emesse azioni nominative trasferibili.

Con riferimento ai diritti e privilegi patrimoniali spettanti ai soci sovventori, ed alla disciplina della circolazione delle relative azioni, ed in genere per quanto non disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci finanziatori. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci lavoratori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci lavoratori, in qualità di soci

- 27 -

finanziatori-sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

ART. 28

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

La cooperativa può emettere - con deliberazione del consiglio di amministrazione - obbligazioni, con la disciplina degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile, nonché in conformità alle previsioni dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e relative disposizioni attuative emanate dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e dalla Banca d'Italia.

La cooperativa può emettere, inoltre, sempre con deliberazione del consiglio di amministrazione, altri titoli di debito, o strumenti finanziari non partecipativi, liberamente trasferibili e privi di diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, e con i diritti patrimoniali attribuiti ai soci finanziatori dal presente statuto, fermi restando in ogni caso i limiti previsti dall'articolo 2514 del Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione, con la medesima delibera di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, approva il regolamento dell'emissione, che disciplina in dettaglio le caratteristiche dell'emissione, nonché i termini e le modalità di rimborso.

Gli strumenti diversi dalle azioni, emessi a fronte di apporti non imputati al capitale sociale, non attribuiscono la qualità di socio qualunque sia la natura dei diritti patrimoniali agli stessi attribuiti.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, é obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

TITOLO V

- 28 -

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 29

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa é costituito:

a) dal capitale sociale variabile, costituito dai conferimenti dei soci lavoratori e suddiviso in un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero).

Nell'ambito di detto capitale variabile, una frazione fissa di esso é costituita dagli eventuali conferimenti dei soci finanziatori; a tale sezione del capitale sociale é altresì imputato - in quanto esistente - quale distinta sottosezione il "fondo per il potenziamento aziendale" costituito, a fronte dei conferimenti dei soci sovventori, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 31;

c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

d) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

La cooperativa ha facoltà di non emettere titoli azionari, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

ART. 30

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1^a gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione

- 29 -

del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'articolo 111-septies disposizioni di attuazione al codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione, gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, il bilancio sarà presentato per l'approvazione all'assemblea entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione adottata prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze che rendono necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni.

- 30 -

Il consiglio di amministrazione dovrà altresì segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante emissione di nuove azioni ordinarie (e conseguente aumento gratuito del capitale sociale) o, infine, mediante l'emissione di strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi.

La suddetta delibera assembleare può altresì ratificare l'eventuale erogazione dei trattamenti di cui al precedente periodo, effettuata dagli amministratori. La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale; criteri e parametri di determinazione del ristoro saranno più puntualmente definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'articolo 2521 del codice civile. La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui al successivo art. 31, lettere a), b) c) e d-1).

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 31

DESTINAZIONE DELL'UTILE - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- 31 -

- a) una quota non inferiore al 30%, alla riserva legale;
- b) una quota non inferiore a quella prevista dalla legge (attualmente pari al 3%), ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un'eventuale quota ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia, dal presente statuto e dal regolamento interno;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci finanziatori, nei limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalla delibera di emissione delle relative azioni, tenuto conto del privilegio previsto dal precedente art. 22, comma 1;
 - 2) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota, alla remunerazione degli strumenti finanziari non partecipativi, nei limiti consentiti dalla legge, dal presente statuto e dalla relativa delibera di emissione;
- f) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- h) quanto residua, alla riserva straordinaria.

In ogni caso, l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Per quanto attiene ai ristorni, essi potranno essere distribuiti ai soci lavoratori

- 32 -

mediante una o più delle seguenti forme:

- 1) erogazione diretta;
- 2) emissione di nuove azioni ordinarie, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale;
- 3) emissione di strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi.

La ripartizione del ristorno dovrà in ogni caso essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici, come da apposito regolamento di attuazione.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 32

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 33

CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle

- 33 -

materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione sul quotidiano "La Stampa" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà - a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma - utilizzare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
- b) la pubblicazione sul periodico "La Cooperazione Italiana", almeno quindici giorni prima dell'adunanza;

- 34 -

c) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno otto giorni dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci;

d) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 30 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del Codice civile, la Cooperativa istituisce le assemblee separate.

Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate, in tal caso, si applicheranno le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea generale dei soci; con la precisazione che l'assemblea separata è presieduta, in ogni caso, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Se la materia, su cui delibera l'assemblea separata, è di competenza dell'assemblea straordinaria, si applicano integralmente le

- 35 -

relative disposizioni, ed il relativo verbale deve essere redatto da un notaio.

ART. 34

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 39 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, e determina il corrispettivo relativo per l'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex articolo 2409 bis, se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte

- 36 -

dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché sull'emissione di azioni di sovvenzione ad essi finalizzate, ai sensi dell'articolo 21, comma 1°, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre il consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle materie rimesse ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

ART. 35

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle seguenti materie:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci finanziatori, ed il conseguente aumento del capitale sociale;
- sull'emissione di nuove azioni ordinarie nei casi di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'articolo 2524, comma 3^, del codice civile;
- sullo scioglimento anticipato della società;

- 37 -

- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e sui relativi poteri;
- sull'emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi;
- sulle altre materie espressamente attribuite alla sua competenza dalla legge.

ART. 36

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea; è comunque escluso il ricorso al voto per scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Sono, inoltre, fatte salve le previsioni di legge o del presente statuto che - per l'adozione di determinate deliberazioni - richiedono particolari maggioranze ovvero il consenso di tutti i soci.

ART. 37

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei

- 38 -

soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio lavoratore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente, il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 38

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-presidente del consiglio di amministrazione o da

- 39 -

persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario é fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 39

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da tre a nove consiglieri, eletti dall'assemblea generale.

La maggioranza degli amministratori é scelta tra i soci lavoratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta assunta dall'assemblea; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-presidente; può

- 40 -

delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 40

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione

- 41 -

ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione é convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione é fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonchè provvedere affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del consiglio di

- 42 -

amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, e dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 41

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 42

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

- 43 -

Il Presidente perciò é autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice presidente o a un membro del consiglio, nonchè, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

ART. 43

POTERI DI RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

- 44 -

ART. 44

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il collegio sindacale deve essere nominato nei soli casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1^, e 2477, commi 2^ e 3^, del codice civile).

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio é stato ricostituito.

ART. 45

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della

- 45 -

maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può, altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente - nella relazione prevista dall'articolo 2429 del codice civile - i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'articolo 111-septies delle disposizioni di attuazione al codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale o del numero complessivo dei soci; ovvero, se la cooperativa ha più di tremila soci, da un ventesimo dei soci (articolo 2545-quinquiesdecies, codice civile).

- 46 -

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile, il controllo contabile é esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1°, del codice civile, da un Revisore contabile, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore é nominato dall'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, se nominato. Il revisore contabile dura in carica tre esercizi. Si applicano gli articoli 2409-ter e seguenti del Codice civile.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile é esercitato dal Collegio Sindacale.

Rimangono fermi gli obblighi di certificazione del bilancio previsti dalla legge, ed in particolare:

- dall'articolo 11 del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220;
- dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 46

SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in

- 47 -

merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 47

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale é devoluto nel seguente ordine:

a) alla restituzione ai soci finanziatori delle rispettive quote di capitale sociale;

b) alla restituzione ai soci lavoratori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

- 48 -

- c) alla restituzione ai soci lavoratori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile, mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno;
- d) alla ripartizione tra i soci finanziatori delle riserve divisibili eventualmente costituite ed a loro riservate;
- e) alla corresponsione ai soci, sia finanziatori che lavoratori, dei dividendi eventualmente maturati.

Il restante patrimonio sociale deve essere devoluto per intero ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 48

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso od all'esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5/03.

Ogni controversia non risolta tramite la procedura di conciliazione prevista nel presente articolo entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordano per iscritto, e sempre che abbia per oggetto diritti disponibili, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale

- 49 -

della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, che provvederà alla nomina dell'arbitro.

Le modifiche o la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Si applicano, per quanto qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

La presente clausola compromissoria non si applica, in ogni caso, alle controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ed a tutte le controversie non compromettibili in arbitri in base al vigente ordinamento giuridico.

ART. 49

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

Le clausole contenute nel presente articolo e nel precedente articolo 47 sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle

- 50 -

agevolazioni fiscali previste dalla legge.

ART. 50

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 2519 e 2325-bis del codice civile, si precisa che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Qualora la società perdesse tali caratteristiche, anche in conseguenza di comportamenti non imputabili agli organi sociali, gli amministratori dovranno convocare senza indugio l'assemblea straordinaria dei soci per la modificazione delle clausole del presente statuto incompatibili con le nuove caratteristiche assunte. In tale ipotesi, l'assemblea dovrà essere convocata, oltre che con le modalità previste dal presente statuto, anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 2366, comma 2, del codice civile. Si applicheranno a tale assemblea le disposizioni previste dagli articoli 2368 e seguenti, ed in genere le disposizioni di legge relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato: Vittorio Zacchera

Stefania Scalabrini Notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Non ancora registrato perché in tempo utile.

Ornavasso, lì 27 dicembre 2013.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Dm 22 febbraio 2007 mediante Mui.